


2017



Regolamento acquisti



05/10/2017

INDICE

PARTE I – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1	Scopo	5
Art. 2	Ambito di applicazione	5

PARTE II – APPALTI NEL SETTORE SPECIALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 3	Principi generali	6
Art. 4	Principi in materia di trasparenza	6
Art. 5	Soglie per le procedure negoziate semplificate e gli affidamenti diretti.....	6
Art. 6	Soglie per le procedure di gara di rilevanza non comunitaria	6
Art. 7	Calcolo del valore delle procedure	6
Art. 8	Divieto di frazionamento	7
Art. 9	Poteri di spesa.....	7
Art. 10	Responsabile del procedimento	7
Art. 11	Responsabile dell'esecuzione del contratto	8
Art. 12	Altre responsabilità.....	8
Art. 13	Programmazione degli acquisti.....	9
Art. 14	Deliberazione a contrarre	9
Art. 15	Procedure di affidamento	9
Art. 16	Generalità	10
Art. 17	Indagine esplorativa informale	10
Art. 18	Oggetto dell'indagine di mercato	10
Art. 19	Modalità di svolgimento dell'indagine di mercato	10
Art. 20	Documentazione degli esiti dell'indagine di mercato	11
Art. 21	Istituzione di un sistema di qualificazione	11
Art. 22	Affidamenti con il sistema di qualificazione	11
Art. 23	Criteri per la selezione degli operatori economici.....	12
Art. 24	Modalità di svolgimento delle procedure negoziate semplificate	12
Art. 25	Criteri di aggiudicazione	13
Art. 26	Affidamento diretto	13
Art. 27	Verifica requisiti aggiudicatario	14
Art. 28	Ricorso alle gare per procedure di rilevanza non comunitaria.....	14
Art. 29	Deliberazione a contrarre	14
Art. 30	Forme e modalità di pubblicità.....	14
Art. 31	Tipologie di partecipanti.....	15
Art. 32	Requisiti di partecipazione.....	15
Art. 33	Avvalimento	16
Art. 34	Generalità	17
Art. 35	Criteri di aggiudicazione	17
Art. 36	Partecipazione alla gara	17
Art. 37	Domanda di partecipazione.....	18
Art. 38	Specifiche ed offerta	18
Art. 39	Prezzi e corrispettivi.....	19
Art. 40	Garanzia provvisoria	19

Art. 41	Seduta di apertura	19
Art. 42	Soccorso istruttorio.....	20
Art. 43	Apertura e valutazione delle offerte tecniche	20
Art. 44	Apertura e valutazione delle offerte economiche.....	20
Art. 45	Informazione ai candidati e agli offerenti	21
Art. 46	Procedure ristrette.....	21
Art. 47	Procedure negoziate	22
Art. 48	Principi generali per le gare on-line.....	23
Art. 49	Modalità di aggiudicazione delle gare on-line.....	23
Art. 50	Dialogo tecnico	24
Art. 51	Appalti aggregati.....	25
Art. 52	Ricorso a Centrali di committenza	25
Art. 53	Accordo quadro	26
Art. 54	Aggiudicazione.....	26
Art. 55	Verifica dei requisiti	27
Art. 56	Stipula del contratto	27
Art. 57	Garanzie contrattuali	28
Art. 58	Assicurazioni	29
Art. 59	Penali	29
Art. 60	Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia	30
Art. 61	Subappalto.....	30
Art. 62	Condizioni generali di acquisto.....	31
Art. 63	Campioni di fornitura.....	31
Art. 64	Consegna	31
Art. 65	Verifiche di conformità e collaudi	32
Art. 66	Pagamenti	33
Art. 67	Modalità di pagamento	33
Art. 68	Cessione dei crediti.....	33
Art. 69	Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario	34
Art. 70	Giurisdizione	34

PARTE III – CONCESSIONI

Art. 71	Ambito di applicazione per le concessioni.....	34
Art. 72	Rischio operativo ed equilibrio economico-finanziario delle concessioni	34
Art. 73	Principio di libera amministrazione	34
Art. 74	Determinazione del valore della concessione	35
Art. 75	Durata delle concessioni.....	35
Art. 76	Contratti di concessione misti.....	35
Art. 77	Selezione e valutazione qualitativa dei candidati.....	35
Art. 78	Subappalto.....	36

PARTE IV – APPALTI ESTRANEI AL SETTORE SPECIALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 79	Definizione degli appalti estranei	36
Art. 80	Principi applicabili.....	36
Art. 81	Procedure di affidamento degli appalti estranei	37
Art. 82	Norme applicabili.....	37

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83 Norme finali ed entrata in vigore.....37

REGOLAMENTO ACQUISTI DI COPIT S.P.A.

PARTE I – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Scopo

1. COPIT S.p.A. è una società a capitale misto pubblico – privato, alla quale è demandata la gestione del trasporto pubblico locale, nel bacino della Provincia di Pistoia, tramite la società BluBus, e nel bacino del Circondario Empolese-Valdelsa, tramite la società PiùBUS S.c.a.r.l.. Per tale qualità essa opera nei settori c.d. “speciali”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice dei contratti pubblici").
2. Con riferimento ai contratti di appalto connessi alla gestione del trasporto pubblico locale, COPIT S.p.A. è pertanto tenuta ad applicare: i) per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il Codice dei contratti pubblici nella parte relativa ai settori speciali; ii) per gli appalti al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, esclusivamente la disciplina prevista dal presente regolamento, così come previsto dall’art. 36 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016.
3. Gli appalti aventi ad oggetto scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui all’art. 118 d.lgs. (c.d. “estranei”) sono esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, in conformità a quanto previsto dall’art. 14 del d.lgs. 50/2016.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il Regolamento acquisti di COPIT S.p.A. (di seguito anche “regolamento”) disciplina lo svolgimento delle procedure per l’affidamento di forniture, servizi, lavori e concessioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 8 e dell’art. 118 del Codice dei contratti pubblici. Per le procedure di affidamento di forniture, servizi, lavori e concessioni di importo pari o superiore alle soglie europee, si rinvia alla disciplina del Codice dei contratti pubblici applicabile alle imprese pubbliche che operano nei settori speciali di cui agli artt. 114 e ss. del codice.
2. Alle procedure di affidamento riguardanti forniture, servizi, lavori e concessioni esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici (Parte I, Titolo II, ad eccezione di quelli di cui all’art. 14, del codice citato), si applicano le disposizioni della Parte II “Appalti nel settore speciale dei servizi di trasporto” del regolamento.
3. Le procedure di affidamento delle concessioni sono eseguite in applicazione delle disposizioni dettate o richiamate dalla Parte III “Concessioni” del regolamento.
4. A norma degli artt. 14 e 118 del Codice dei contratti pubblici, agli affidamenti di forniture, servizi e lavori, effettuati per scopi diversi dall’erogazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL), COPIT S.p.A. applica la normativa di diritto privato e la Parte IV “Appalti estranei al settore speciale dei servizi di trasporto” del regolamento.
5. Le disposizioni del Codice dei contratti pubblici si applicano solo ove vi sia un espresso rinvio del presente regolamento e, comunque, esclusivamente nelle parti richiamate.

PARTE II – APPALTI NEL SETTORE SPECIALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

TITOLO I PRINCIPI

Art. 3 Principi generali

1. Le procedure relative a forniture, servizi e lavori disciplinati dalla Parte II (Appalti nel settore speciale dei servizi di trasporto) del presente regolamento sono ispirate ai principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quali, in particolare, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché i principi che ne derivano, come la non discriminazione, la parità di trattamento e la trasparenza a tutela della concorrenza.
2. COPIT S.p.A. applica, altresì, i principi etico-comportamentali esplicitati nel Codice Etico aziendale, i principi di controllo interno previsto dal Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e i principi relativi alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità
3. Compatibilmente con i principi di cui ai commi 1 e 2, COPIT S.p.A. pianifica ed esegue i propri processi di acquisto al fine di garantire:
 - economicità, per l'impiego ottimale delle risorse a disposizione;
 - efficacia, per l'adeguato raggiungimento degli obiettivi;
 - efficienza, per un rapporto vantaggioso e comunque equilibrato tra i risultati raggiunti e i costi sostenuti per conseguirli.

Art. 4 Principi in materia di trasparenza

4. In applicazione di quanto disposto dal d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, COPIT S.p.A. provvede a pubblicare e aggiornare sul proprio sito internet (www.copitspa.it), nella sezione "Società trasparente", gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di forniture, servizi, lavori e concessioni, secondo quanto definito dal proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

TITOLO II SOGLIE

Art. 5 Soglie per le procedure negoziate semplificate e gli affidamenti diretti

1. Le procedure negoziate semplificate, di cui al successivo Titolo VII, si applicano per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore ad euro 150.000.
2. Gli affidamenti diretti di cui al successivo Titolo VII sono disposti, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per acquisire forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad euro 40.000.

Art. 6 Soglie per le procedure di gara di rilevanza non comunitaria

1. Per gli appalti di importo compreso tra euro 150.000 e la soglia di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo VIII (Gare per le procedure di rilevanza non comunitaria).

Art. 7 Calcolo del valore delle procedure

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie, si tiene conto del valore della procedura stimato al momento della deliberazione a contrarre.
2. La stima del valore della procedura è basata sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, compresa qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo del contratto, premio o pagamento per i candidati o gli offerenti, esplicitamente stabilita nei documenti di gara.
3. Il calcolo del valore della procedura tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole Unità

operative di COPIT individuate come centri di acquisto.

4. Per i contratti di durata pluriennale, si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
5. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.

Art. 8 Divieto di frazionamento

1. Una procedura di affidamento non può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente regolamento. Il frazionamento può avvenire solo nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, dandone adeguata motivazione.

TITOLO III POTERI E RESPONSABILITÀ

Art. 9 Poteri di spesa

1. Gli organi e le strutture competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente regolamento sono individuati dallo Statuto e dai regolamenti adottati da COPIT S.p.A., dalle deleghe e da eventuali procure generali e speciali.

Art. 10 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento svolge l'istruttoria e tutti i compiti relativi alle fasi dell'affidamento previste dal presente regolamento, fino alla stipula del contratto o all'emissione dell'ordine con successiva accettazione.
2. Il Responsabile del procedimento svolge, in modo particolare, i seguenti compiti:
 - a) effettua le consultazioni preliminari di mercato;
 - b) coordina la progettazione della procedura e cura l'istruttoria per la predisposizione degli atti di gara;
 - c) presiede il Seggio di gara;
 - d) nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiede, all'organo o alla struttura che ha autorizzato la procedura, la nomina della Commissione giudicatrice;
 - e) ove necessario, effettua la verifica sulle offerte potenzialmente anomale, avvalendosi della collaborazione del Seggio di gara o, qualora nominata, della Commissione giudicatrice;
 - f) in ordine alla singola procedura di acquisto, formula proposte all'organo o alla struttura che l'ha autorizzata e fornisce alla stessa dati e informazioni durante le diverse fasi, ossia:
 - fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione;
 - fase di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;
 - fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
 - g) propone l'aggiudicazione della procedura all'organo o alla struttura che l'ha autorizzata;
 - h) cura le operazioni di stipula del contratto e di emissione dell'ordine di acquisto, che verranno sottoscritti dagli organi e dalle funzioni di COPIT S.p.A. aventi potere di firma in relazione alla tipologia di affidamento e all'importo;
 - i) attua le modifiche, nonché le varianti contrattuali, nei limiti fissati dai documenti di gara e dal presente regolamento, sottoponendo le relative decisioni agli organi e alle strutture competenti alla stipula;
 - j) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio ANAC degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di COPIT S.p.A., anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190 del

2012.

3. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Programma degli acquisti di cui all'art. 13 (Programmazione degli acquisti), tra i dipendenti appartenenti alla struttura di COPIT S.p.A. che ha competenza ad effettuare l'affidamento, tenendo conto dell'inquadramento giuridico e delle competenze necessarie in relazione all'importo e alla complessità della procedura. Per ricoprire la funzione di Responsabile del procedimento è necessario aver maturato un'esperienza di almeno due anni nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e aver adeguata formazione in materia di appalti pubblici.

Per gli affidamenti non previsti dal Programma, l'organo o la struttura di COPIT S.p.A. che autorizza la singola procedura di acquisto provvede, contestualmente, ad individuare il Responsabile del procedimento. Il nominativo del Responsabile del procedimento è indicato, altresì, nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, nell'invito a presentare offerta.

Art. 11 Responsabile dell'esecuzione del contratto

1. L'organo o la struttura di COPIT S.p.A. che autorizza la singola procedura di acquisto provvede, altresì, ad individuare il Responsabile dell'esecuzione del contratto.
2. Salvo diversa disposizione, il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile dell'Unità operativa di COPIT S.p.A. che ha proposto l'acquisto o a cui la fornitura, il servizio o il lavoro è destinato.
3. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvede, in autonomia, al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolarità in conformità ai documenti contrattuali. A tal fine, il Responsabile dell'esecuzione del contratto:
 - a) propone al Responsabile del procedimento modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi;
 - b) effettua le contestazioni al fornitore sulle non conformità emerse durante l'esecuzione del contratto, assicurando il contraddittorio, ed applica, ove necessario, le penali previste dal contratto;
 - c) presenta al Responsabile del procedimento, periodicamente e/o al termine dell'esecuzione, un rapporto sull'andamento dell'esecuzione del contratto.

Art. 12 Altre responsabilità

1. Nelle procedure di affidamento dei lavori, possono essere previste altre figure di responsabilità, in particolare:
 - a) Progettista;
 - b) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - c) Direttore dei lavori;
 - d) Direttore operativo;
 - e) Ispettore di cantiere;
 - f) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - g) Collaudatore o Commissione di collaudo.
2. Per le funzioni e i compiti di queste figure di responsabilità, si rinvia, per quanto applicabile, al Codice dei contratti pubblici e al d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ad altre norme applicabili.
3. In caso di affidamento di queste responsabilità a soggetti esterni a COPIT, si applicano le procedure previste dal presente regolamento per i servizi.

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE E DELIBERAZIONE DEGLI ACQUISTI

Art. 13 Programmazione degli acquisti

1. I bisogni di forniture, servizi e lavori sono espressi dagli Uffici di COPIT S.p.A. nell'ambito della costruzione del Budget annuale, secondo gli indirizzi definiti dalla Direzione.
2. Sulla base dei bisogni di acquisto comunicati dagli uffici, l'U.O. Acquisti e Gare predispone il Programma annuale degli acquisti, che la Direzione adotta nel mese di dicembre dell'anno precedente. Il Programma comprende gli affidamenti di forniture, servizi e lavori di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000 e quegli affidamenti che, seppure di importo inferiore a tale soglia, si ritiene opportuno programmare.
3. Nel Programma sono definiti, per ciascuna procedura:
 - l'oggetto, ossia una breve descrizione della fornitura, del servizio o del lavoro;
 - la quantità;
 - l'importo presunto;
 - la data prevista per l'avvio della procedura;
 - la data prevista per la stipula del contratto;
 - il Responsabile del procedimento;
 - il Responsabile dell'esecuzione del contratto.
4. Durante l'anno, il Programma è aggiornato e modificato per soddisfare esigenze particolari che lo rendano necessario. L'U.O. Acquisti e Gare predispone gli eventuali aggiornamenti e li sottopone all'adozione da parte della Direzione.

Art. 14 Deliberazione a contrarre

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento, l'organo e la struttura di COPIT S.p.A. competente adotta una deliberazione a contrarre con la quale autorizza la procedura e la stipula del successivo contratto, individuando almeno il tipo di procedura, gli elementi essenziali del contratto, l'importo presunto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'esecuzione del contratto, anche se già indicati nel Programma annuale degli acquisti. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente regolamento.
2. La forma che dovrà assumere la deliberazione a contrarre è definita, nei titoli successivi del presente regolamento, in ragione degli importi presunti e della tipologia di procedura di affidamento individuata.

Art. 15 Procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento sotto soglia europea si svolgono nel rispetto del Programma annuale degli acquisti e sulla base delle deliberazioni a contrarre, adottando uno dei modelli di procedura previsti dai titoli successivi del presente regolamento.
2. Le procedure di affidamento sotto soglia europea, diverse dall'affidamento diretto, si articolano nelle seguenti fasi:
 - a) svolgimento di consultazioni preliminari di mercato o ricorso al sistema di qualificazione dei fornitori;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori selezionati, invitati o che hanno risposto ad un bando o ad un avviso, con la relativa aggiudicazione;
 - c) stipula del contratto oppure emissione e successiva accettazione dell'ordine di acquisto.Le modalità di svolgimento di tali fasi delle procedure di affidamento sono regolate in modo da tenere conto dell'importo presunto, rispetto alle soglie definite dal presente regolamento, della loro complessità, dell'assetto del mercato e dei tempi necessari per l'approvvigionamento dei beni, dei servizi e dei lavori richiesti.

TITOLO V

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DEL MERCATO

Art. 16 Generalità

1. Prima dell'avvio di una procedura di affidamento, il Responsabile del procedimento può svolgere consultazioni di mercato per la progettazione e la preparazione della procedura. A questo scopo, possono essere acquisite consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella progettazione e nello svolgimento della procedura, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
2. Le consultazioni possono svolgersi nelle forme delle indagini meramente esplorative o come vere e proprie indagini di mercato.

Capo I – Indagine esplorativa del mercato

Art. 17 Indagine esplorativa informale

1. Il Responsabile del procedimento, quando l'importo presunto della procedura è inferiore ad euro 2.500 e le specifiche del bene, del servizio o del lavoro da acquisire sono già definite, può svolgere indagini esplorative del mercato di tipo informale, consultando due o più operatori, anche mediante contatti telefonici o altre comunicazioni informali.
2. Le indagini esplorative, che hanno come unico scopo l'individuazione del prezzo più basso, sono documentate, anche in modo essenziale, ed improntate ai principi di correttezza, buona fede, imparzialità e non discriminazione.

Capo II – Indagine di mercato

Art. 18 Oggetto dell'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è svolta per conoscere l'assetto del mercato, gli operatori interessati e le loro caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificare se possono soddisfare le reali esigenze di COPIT S.p.A. L'indagine di mercato è svolta in modo da non ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Art. 19 Modalità di svolgimento dell'indagine di mercato

1. Durante lo svolgimento dell'indagine di mercato, il Responsabile del procedimento tiene comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati e assicurando la protezione dei segreti tecnici e commerciali.
2. L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità di consultazione degli operatori economici ritenute più efficaci ed efficienti, in base all'importo e alla complessità dell'affidamento, applicando i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite il ricorso all'Albo dei fornitori di COPIT S.p.A. o ai cataloghi del mercato elettronico.
3. In base alla rilevanza del contratto, COPIT S.p.A. può valutare opportuno far precedere l'attività di indagine del mercato da una forma di pubblicità, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione del settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, secondo parametri non solo economici. A tal fine, COPIT S.p.A. può pubblicare un avviso sul proprio sito www.copitspa.it, nella sezione "Società trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti" o ricorrere ad altre forme di pubblicità. La durata

della pubblicazione è definita per un periodo minimo di dieci giorni, con la possibile riduzione a non meno di cinque giorni per motivate ragioni di urgenza.

4. COPIT S.p.A. può condurre indagini di mercato con riferimento a più appalti aggiudicabili entro un determinato periodo (indagini di mercato periodiche), al fine di ottimizzare i tempi di svolgimento delle procedure.
5. L'avviso o la comunicazione ai soggetti consultati indica, almeno, il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura e i criteri di selezione degli operatori economici da invitare (in assenza di bando), i riferimenti di COPIT S.p.A. per eventuali necessità di chiarimenti e informazioni. Inoltre, nell'avviso o nella comunicazione di indagine di mercato, COPIT S.p.A. si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Art. 20 Documentazione degli esiti dell'indagine di mercato

1. Gli esiti dell'indagine di mercato sono documentati a cura del Responsabile del procedimento e sono utilizzati per progettare l'acquisto e, qualora ancora non adottata, per definire la deliberazione a contrarre, escludendo quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

TITOLO VI

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI E DEI PRODOTTI

Art. 21 Istituzione di un sistema di qualificazione

1. COPIT S.p.A. può istituire un proprio sistema di qualificazione dei fornitori di beni, servizi e lavori, rendendolo noto mediante pubblicazione di un avviso, nel quale sono fra l'altro indicate le finalità del sistema di qualificazione e le modalità del suo funzionamento. Il Sistema di qualificazione è descritto e regolato da uno specifico disciplinare.
2. Il sistema ha una durata di tre anni ed è sufficiente un avviso iniziale sulla sua esistenza pubblicato con le stesse forme e modalità previsti per i bandi di gara. Il principio che disciplina il sistema è quello della possibilità per gli operatori economici di essere qualificati in ogni tempo di validità del sistema.
3. COPIT S.p.A. è impegnata, entro un termine stabilito nello specifico disciplinare, a valutare le richieste di iscrizione, verificando la documentazione presentata e, se del caso, effettuando sopralluoghi presso stabilimenti e impianti produttivi. I candidati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare.
4. L'avvenuta qualificazione è resa nota ai soggetti che l'hanno richiesta attraverso comunicazione diretta e specifica, anche a mezzo di posta elettronica. La mancata qualificazione è resa nota con la stessa modalità, indicando il motivo per cui il soggetto richiedente non è stato qualificato.

Art. 22 Affidamenti con il sistema di qualificazione

1. COPIT S.p.A., in presenza di un sistema di qualificazione dei fornitori, invita a presentare offerta i soggetti qualificati alla data di spedizione della richiesta d'offerta. Per importi pari o superiori ad euro 40.000 e fino alla soglia comunitaria, sono coinvolti almeno 5 operatori, se vi sono in tal numero soggetti idonei. La procedura si svolge successivamente come una procedura semplificata o un'ordinaria procedura ristretta o negoziata, senza avviso pubblico.
2. Gli operatori qualificati possono presentare, per ogni appalto, una dichiarazione d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione. COPIT S.p.A. si riserva la

facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

3. Se il numero di fornitori iscritti nel sistema di qualificazione in una stessa categoria merceologica e classe di importo risulta superiore al numero di operatori che si intendono consultare, il Responsabile del procedimento individua gli operatori da invitare applicando il criterio della rotazione nei termini appresso indicati. A tal fine, COPIT S.p.A. garantisce la rotazione degli operatori economici non invitando, ove possibile, almeno il 20% dei soggetti già invitati e comunque almeno uno. Il criterio di rotazione applicato tiene conto del numero e degli importi delle procedure di affidamento alle quali il fornitore è stato invitato, rispetto al numero complessivo delle procedure attivate in un dato periodo nella stessa categoria merceologica e classe di importo.
4. COPIT S.p.A., allorché intenda avvalersi di un sistema di qualificazione indetto e gestito da un'altra stazione appaltante, provvede ad acquisire il consenso di tale stazione, definendo con essa le modalità operative dell'accordo. Successivamente, rende nota tale decisione agli operatori economici mediante pubblicazione di un avviso con le stesse forme adottate per l'indizione del proprio sistema di qualificazione. Al momento di indire la procedura di affidamento, COPIT S.p.A. richiede alla stazione appaltante di cui si avvale l'elenco degli operatori da quest'ultima qualificati ed invita gli operatori nello stesso indicati, seguendo le modalità di una procedura semplificata o di un'ordinaria procedura ristretta o negoziata.
5. COPIT S.p.A. può indire un sistema di qualificazione di prodotti. In tal caso, gli operatori interessati a qualificare un tipo di prodotto presentano la documentazione richiesta ed, eventualmente, un campione. COPIT S.p.A. si riserva di effettuare collaudi e prove, anche presso laboratori di fiducia.
6. Se COPIT S.p.A. decide di acquistare i prodotti qualificati, procede, secondo l'importo di spesa, ad un acquisto con procedura semplificata o all'indizione di una gara pubblica, salvi i casi di affidamento diretto. Se vi sono più prodotti qualificati per lo stesso oggetto, gli atti della procedura di affidamento prevedono la facoltà per il concorrente di quotare e fornire alternativamente ciascun tipo di prodotto qualificato.

TITOLO VII

PROCEDURE NEGOZiate SEMPLIFICATE ED AFFIDAMENTO DIRETTO

Art. 23 Criteri per la selezione degli operatori economici

1. Nello svolgimento delle procedure negoziate semplificate per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, COPIT S.p.A. applica i principi di economicità, efficacia ed efficienza, cercando di promuovere il più possibile la concorrenza. A questo scopo, COPIT S.p.A. garantisce la rotazione degli operatori economici, modificando, ove possibile, almeno il 20% dei soggetti invitati e comunque almeno uno. In assenza di gravi irregolarità nell'esecuzione dei precedenti contratti, l'invito alla procedura è esteso all'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura.
2. Nelle procedure negoziate semplificate di importo pari o superiore ad euro 40.000 ma inferiore ad euro 150.000, la selezione degli operatori economici avviene attraverso consultazioni esplorative del mercato e richieste di offerte formali ad almeno 5 operatori, se vi sono in tale numero soggetti idonei.
3. Gli operatori a cui richiedere offerta possono essere individuati mediante ricorso al sistema di qualificazione di cui al Titolo VI (Sistema di qualificazione dei fornitori e dei prodotti).
4. Anche per importi rientranti nelle soglie previste per le procedure negoziate semplificate, COPIT S.p.A. può comunque decidere di affidare forniture, servizi e lavori ricorrendo alle gare pubbliche di rilevanza non comunitaria, di cui al successivo Titolo VIII (Gare per le procedure di rilevanza non comunitaria).

Art. 24 Modalità di svolgimento delle procedure negoziate semplificate

1. Per le modalità di svolgimento delle consultazioni esplorative del mercato, si rinvia al precedente Titolo V

(Consultazioni preliminari del mercato).

2. La richiesta di offerta formale può essere inviata con servizio postale, PEC, posta elettronica o fax e deve contenere, oltre quanto necessario ad emettere il successivo ordine, anche l'importo posto a base della procedura, il criterio di aggiudicazione e l'indicazione del termine per la presentazione delle offerte.
3. Gli operatori economici possono inviare le offerte utilizzando le modalità riportate nella richiesta di offerta. Nelle procedure di importo presunto pari o superiore a 40.000 ed entro le soglie previste per le procedure negoziate semplificate, le offerte sono inviate tramite servizio postale o consegna a mano, in plico sigillato.
4. Nella richiesta di offerta, COPIT S.p.A. può richiedere una garanzia provvisoria, indicandone entità e modalità di costituzione.
5. Nelle procedure di importo presunto pari o superiore a 40.000 ed entro le soglie previste per le procedure negoziate semplificate, l'apertura dei plichi sigillati con le offerte avviene in seduta pubblica.
6. La selezione dell'offerta è effettuata applicando il criterio di aggiudicazione indicato nella richiesta di offerta.
7. L'ordine contiene la descrizione dell'oggetto della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini di esecuzione, i termini e le modalità di accertamento della qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento. Può essere prevista una clausola penale per ritardo o inadempimento, specificando tutte le condizioni di contestazione e di applicazione.
8. L'U.O. Acquisti e Gare di COPIT S.p.A. cura la stipula dei contratti, la registrazione dei loro estremi nel repertorio e l'invio di una copia al Responsabile dell'esecuzione del contratto, all'U.O. "Amministrazione e contabilità" e al "Controllo di gestione".

Art. 25 Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione sono indicati nella richiesta di offerta.
2. Nella caso di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, la gara è aggiudicata tenendo conto del solo prezzo offerto.
3. Nella caso di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione e i pesi o punteggi di ponderazione sono definiti nella richiesta d'offerta.

Art. 26 Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto può essere disposto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per acquisire forniture, servizi o lavori di importo inferiore ad euro 40.000.
2. Qualora l'importo superi la soglia di cui al comma 1 ma sia comunque inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l'affidamento diretto può essere disposto, senza quindi necessità di confronto concorrenziale, per appalti aventi ad oggetto:
 - a) acquisizione di forniture di beni o di prestazioni di servizi che un solo fornitore può fornire o prestare in esclusiva;
 - b) forniture, servizi o lavori necessari per far fronte a situazioni di emergenza ambientale o di sicurezza;
 - c) ragioni di speciale opportunità o convenienza che non consentono, per tempi e modalità, il ricorso ad altra procedura di affidamento;
 - d) urgenza dell'affidamento non imputabile a COPIT S.p.A..

Per gli importi inferiori alla soglia comunitaria, l'affidamento diretto è altresì ammesso per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali, per circostanze impreviste, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti a COPIT S.p.A., oppure;
- quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

3. Il Responsabile del procedimento documenta le ragioni della scelta dell'affidatario, utilizzando gli esiti delle eventuali consultazioni preliminari di mercato condotte nelle modalità previste dal precedente Titolo V (Consultazioni preliminari del mercato) o, qualora non effettuate, indicando in altro modo le motivazioni della scelta.

Art. 27 Verifica requisiti aggiudicatario

1. Nelle procedure negoziate semplificate di importo presunto pari o superiore a 40.000, effettuata l'aggiudicazione, COPIT S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine morale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale previsti nella richiesta di offerta e dichiarati dall'aggiudicatario. Il certificato del Casellario giudiziale e il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) sono sempre acquisiti. All'esito positivo della verifica si procede all'emissione dell'ordine o alla stipula del contratto.
2. Nelle procedure negoziate semplificate di importo inferiore a 40.000, inclusi gli affidamenti diretti, la verifica sui requisiti è condotta acquisendo esclusivamente il certificato del Casellario giudiziale e il DURC.
3. Per effettuare la verifica dei requisiti, il Responsabile del procedimento richiede agli enti competenti i certificati ed i documenti necessari ad escludere la sussistenza, a carico del fornitore, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. COPIT S.p.A., inoltre, acquisisce, attraverso il fornitore o altri soggetti terzi, la documentazione e le dichiarazioni necessarie a verificare l'effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale richiesti.

TITOLO VIII

GARE PER LE PROCEDURE DI RILEVANZA NON COMUNITARIA

Art. 28 Ricorso alle gare per procedure di rilevanza non comunitaria

1. COPIT S.p.A. indice e svolge gare di rilevanza non comunitaria per l'affidamento di forniture, servizi e lavori in tutti i casi in cui, per importi che superino la soglia prevista per le procedure semplificate, decida di non ricorrere al sistema di qualificazione di cui al precedente Titolo VI "Sistema di qualificazione dei fornitori e dei prodotti".

Art. 29 Deliberazione a contrarre

2. Le gare di rilevanza non comunitaria, che non rientrano nelle deleghe dei singoli Amministratori, sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione di COPIT S.p.A., mediante formale decisione denominata deliberazione a contrarre. Contestualmente alla deliberazione a contrarre possono essere approvati il bando di gara o la lettera di invito e gli altri documenti della procedura.

Capo I

Procedure di gara per forniture, servizi e lavori

Sezione I – Pubblicità

Art. 30 Forme e modalità di pubblicità

1. Le procedure per l'affidamento di forniture, servizi e lavori sono indette mediante pubblicazione di un bando o di un avviso, contenente tutte le informazioni necessarie per la partecipazione degli operatori

economici interessati.

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati nell'Albo pretorio del Comune di Pistoia e sul sito internet di COPIT S.p.A.. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.
3. Nelle procedure aperte, i termini di presentazione delle offerte non possono essere inferiori a venti giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Nelle procedure ristrette e negoziate, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso con cui è indetta la procedura. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.
5. Qualora siano apportate modifiche significative ai documenti di gara, COPIT S.p.A. proroga i termini per la ricezione delle offerte o delle domande, che possono essere anche inferiori a quelli indicati dai precedenti punti.
6. Se i bandi e gli avvisi sono redatti in formato elettronico e inviati o resi accessibili sul sito internet di COPIT S.p.A., i termini per le domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate o per la presentazione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.
7. Gli atti delle procedure, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici, sono pubblicati e aggiornati sul sito internet di COPIT S.p.A., applicando quanto previsto dal precedente art. 4 (Principi in materia di trasparenza).

Sezione II – Partecipazione

Art. 31 Tipologie di partecipanti

1. Possono partecipare alle procedure gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lsg. n. 50 del 2016. Ulteriori tipologie di operatori economici possono essere ammesse alla procedura, a condizione che la loro partecipazione non risulti distorsiva della concorrenza.
2. È ammessa la partecipazione di raggruppamenti e consorzi di imprese. L'impresa che partecipa in proprio, ovvero in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero sia indicata come esecutrice di un consorzio stabile, cooperativo o artigiano non può partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma.

Art. 32 Requisiti di partecipazione

1. L'operatore economico partecipa alla gara solo se in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale richiesti nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito. I requisiti di partecipazione devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto della gara, tenendo presente l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e rotazione.
2. I requisiti di ordine generale sono quelli definiti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
3. L'idoneità professionale degli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, è dimostrata dalla iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito, inoltre, può essere richiesto che gli operatori economici dimostrino l'idoneità professionale necessaria attraverso il possesso di una particolare autorizzazione o la partecipazione ad una particolare organizzazione.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione o dell'autorizzazione, secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 3 del Codice dei contratti pubblici.
4. Per dimostrare la capacità economica e finanziaria, possono essere richiesti:

- a) fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) informazioni sui conti annuali che evidenzino, in particolare, i rapporti tra attività e passività;
- c) un adeguato livello di copertura assicurativa dei rischi professionali;
- d) idonee referenze bancarie.

L'eventuale richiesta di un fatturato minimo annuo superiore al doppio del valore stimato dell'appalto è motivata negli atti della procedura.

5. Per dimostrare la capacità tecnica e professionale, possono essere richiesti:
 - a) elenco minimo di forniture o servizi analoghi prestati in un dato periodo precedente, con l'eventuale indicazione degli importi minimi dei relativi contratti;
 - b) indicazione del numero medio annuo del personale del concorrente (per gli appalti di servizi e di lavori);
 - c) dichiarazione concernente l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che il concorrente dovrà impegnarsi ad impiegare per il servizio (per gli appalti di servizi e di lavori);
 - d) certificati di conformità alle norme europee o internazionali sui sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente o riferiti ad altri schemi o modelli pertinenti all'oggetto dell'appalto, rilasciati da organismi di valutazione della conformità operanti in regime di accreditamento ai sensi delle norme delle serie EN 45000 e ISO/IEC 17000.
6. Per i lavori di importo superiore ad euro 150.000, il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale mediante la produzione del certificato di iscrizione SOA, per categoria e classifica adeguata all'oggetto e all'importo dell'appalto. Alle imprese in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione del possesso dei requisiti. Resta comunque nella facoltà di COPIT S.p.A. richiedere, ove opportuno in relazione alla natura dell'appalto, il possesso di ulteriori requisiti.
7. I documenti e le dichiarazioni da produrre per attestare il possesso dei requisiti richiesti sono indicati nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito.
8. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere dichiarato dal concorrente, fatta comunque salva la facoltà di COPIT S.p.A. di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte, in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 55 (Verifica dei requisiti).
9. Per quanto concerne i requisiti per la partecipazione alle gare dei consorzi e dei raggruppamenti, si rinvia agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 33 Avalimento

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In ogni caso, la possibilità dell'avvalimento è esclusa per i requisiti di ordine generale cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
2. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione, l'operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152.
3. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione, sottoscritta dalla stessa, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico, per dimostrare che potrà disporre dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto, presenta una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima assume l'obbligo verso l'operatore economico e verso COPIT S.p.A. di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le

risorse necessarie di cui l'avvalente è carente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, COPIT S.p.A. esclude il concorrente ed escute la garanzia, se prevista.

4. L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'avvalente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
5. Il Responsabile del procedimento verifica se i soggetti ausiliari soddisfano i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, imponendo all'operatore economico di sostituire i soggetti per i quali sussistano motivi di esclusione, anche in base ai documenti di gara.
6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che nella stessa gara più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella avvalente.
7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore economico che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di regolare esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
8. In relazione a ciascun affidamento, il Responsabile del procedimento, con la collaborazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto, effettua in corso d'esecuzione le verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il Responsabile del procedimento, sempre con la collaborazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente con l'impiego delle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria secondo quanto previsto dal contratto di avvalimento.

Sezione III – Procedure aperte

Art. 34 Generalità

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta al bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste da COPIT S.p.A. per la loro valutazione.
2. La gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando, con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine fissato.

Art. 35 Criteri di aggiudicazione

1. Il criterio di aggiudicazione è indicato nel bando di gara.
2. Se il criterio è il prezzo più basso, la gara è aggiudicata sulla base del solo prezzo o ribasso offerto.
3. Se il criterio di aggiudicazione si basa sull'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i criteri di valutazione ed il loro peso sono definiti nei documenti di gara.

Art. 36 Partecipazione alla gara

1. In risposta al bando, gli operatori economici interessati possono partecipare alla gara presentando una domanda di partecipazione e un'offerta, secondo quanto richiesto dal bando stesso e dai documenti di gara.
2. La domanda di partecipazione e le offerte sono presentate in buste chiuse e sigillate. All'esterno di ciascuna busta è indicato, in modo sintetico, il suo contenuto. Le buste sono inserite in un plico, sul quale

sono indicati i riferimenti richiesti dai documenti di gara, e comunque: oggetto della gara, Codice identificativo gara (CIG), denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC dell'operatore per le eventuali comunicazioni.

3. Il plico sigillato è inviato o consegnato a COPIT S.p.A., presso l'indirizzo indicato nel bando di gara, per mezzo del servizio postale o di corriere ovvero a mano, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara. La data e l'ora di arrivo delle offerte sono comprovate esclusivamente dal timbro apposto dalla segreteria presso la Direzione di COPIT S.p.A. in orario di ufficio.
4. Non sono prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine di scadenza, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di offerte pervenute tempestivamente.
5. Gli operatori partecipanti hanno la facoltà di far pervenire una nuova offerta nel caso in cui COPIT S.p.A. proroghi il termine di scadenza. In caso di riapertura dei termini di presentazione dell'offerta, le offerte pervenute dopo la scadenza del termine originariamente fissato e prima della riapertura dei nuovi termini dovranno comunque essere presentate nuovamente.
6. Modalità semplificate per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte possono essere previste dai documenti di gara, nel rispetto dei principi di segretezza delle offerte e di imparzialità della procedura.

Art. 37 Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura è accompagnata dai documenti e dalle dichiarazioni richieste nei documenti di gara ed è sottoscritta secondo le modalità ivi previste, in base alle previsioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 38 Specifiche ed offerta

1. Se il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, l'offerta economica può essere espressa in termini di ribasso percentuale sulla base d'asta o di prezzo unitario o complessivo non superiore alla base d'asta, secondo l'opzione indicata nel bando di gara.
2. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre all'offerta economica, si richiede la presentazione dell'offerta tecnica, sulla base delle specifiche definite dai documenti di gara, inclusi i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, ove ritenuto opportuno. Per l'interpretazione delle specifiche tecniche e per la relativa valutazione di conformità da parte della Commissione giudicatrice, si applica l'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.
3. Per gli appalti di lavori e di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, nei bandi possono essere inserite, nel rispetto dei principi comunitari, specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
4. Le offerte sono redatte in lingua italiana e sottoscritte:
 - nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore;
 - nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, dal rappresentante legale del consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa; nel caso di consorzio stabile, anche dall'impresa indicata come esecutrice;
 - nel caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, non ancora costituiti, dal legale rappresentante o suo procuratore di ciascuna impresa associata o consorziata;

- nel caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, già costituiti, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria, che deve sottoscrivere l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5. L'offerta, che si configura come proposta irrevocabile, è impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempre che il bando di gara non disponga diversamente.

Art. 39 Prezzi e corrispettivi

1. L'offerta può essere compilata e sottoscritta utilizzando il modello d'offerta fornito da COPIT S.p.A. o altro documento di contenuto equivalente. I prezzi ed i ribassi percentuali sono espressi in cifre ed in lettere; in caso di difformità, viene presa in considerazione l'offerta più favorevole a COPIT S.p.A..
2. Gli eventuali ribassi percentuali indicati nell'offerta sono considerati fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, salvo diversa disposizione del bando di gara.
3. L'importo espresso nell'offerta si intende al netto dell'IVA.

Art. 40 Garanzia provvisoria

1. COPIT S.p.A. può richiedere al concorrente una garanzia provvisoria, che copre ogni ipotesi nella quale la mancata sottoscrizione del contratto e, a monte, il non conseguito perfezionamento dei suoi presupposti procedurali, sia allo stesso addebitabile.
2. La garanzia provvisoria è costituita con le modalità e gli importi definiti dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, al quale si rinvia per quanto non definito dal presente regolamento.

Art. 41 Seduta di apertura

1. Il Seggio di gara, costituito dal Responsabile del procedimento e da altro personale della struttura di appartenenza, procede, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi pervenuti. Le persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche sono i legali rappresentanti o loro delegati purché amministratori o dipendenti della stessa società; la delega è presentata al Seggio di gara.
2. Dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti in ragione della data e ora di arrivo, il Seggio di gara, sempre in seduta pubblica, provvede a:
 - verificare la regolarità formale dei plichi e la loro ricezione nel termine fissato nel bando di gara, escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nei documenti di gara;
 - aprire i plichi ammessi e constatare la presenza al loro interno e l'integrità della busta con la domanda di partecipazione, della busta con l'offerta tecnica (ove richiesta) e della busta con l'offerta economica;
 - aprire la busta con la domanda di partecipazione per ciascuno dei partecipanti e a dare lettura dei documenti in essa contenuti;
 - sospendere, ove ritenuto opportuno, la seduta pubblica per procedere, in seduta riservata, a verificare la completezza, la correttezza e la regolarità della documentazione presente nella busta con la domanda di partecipazione;
 - procedere, ove ne ricorrano i presupposti, al “soccorso istruttorio”, in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 42 (Soccorso istruttorio);
 - riprendere la seduta pubblica e pronunciarsi in merito alla ammissione/non ammissione dei partecipanti.
3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie costituisce motivo di non ammissione alla gara:
 - a) presentazione dell'offerta oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara;
 - b) mancata integrità del plico esterno;
 - c) mancata indicazione, all'esterno del plico, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che ne

- consentano l'inequivocabile riferimento alla gara stessa;
- d) mancato rispetto delle modalità di chiusura stabilite dai documenti di gara a garanzia dell'integrità della busta contenente l'offerta economica, nel caso di procedura di valutazione dell'offerta per fasi successive;
 - e) mancato possesso dei requisiti di qualificazione al momento della data di presentazione dell'offerta.

Art. 42 Soccorso istruttorio

1. Il ricorso al soccorso istruttorio è ammesso nelle forme e nei limiti di cui all'art. 83 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 43 Apertura e valutazione delle offerte tecniche

2. Nelle procedure indette sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella stessa seduta di cui al precedente art. 41 (Seduta di apertura) o in una seduta pubblica successiva, il Seggio di gara apre le buste contenenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi, per dare lettura dei documenti in esse contenuti.
3. La valutazione delle offerte tecniche è effettuata dalla commissione giudicatrice, nominata, dall'organo o dalla struttura di COPIT S.p.A. che ha deliberato la procedura, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice può essere composta da tre o cinque membri, i quali devono dichiarare di:
 - non aver svolto o svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla procedura di gara del cui affidamento si tratta;
 - non aver rivestito nel biennio precedente cariche di amministratore pubblico di uno dei Comuni soci di COPIT S.p.A.;
 - non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
 - non trovarsi nelle cause di astensione di cui all'art. 42, comma 2 del Codice dei contratti pubblici ("Conflitto di interesse");
 - non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro secondo del Codice penale;
 - non trovarsi nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile ("Astensione del giudice").
4. La valutazione da parte della commissione è effettuata, in una o più sedute riservate, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi definiti nei documenti di gara.
Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione redige verbale con l'attribuzione dei punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, il Seggio di gara comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche.

Art. 44 Apertura e valutazione delle offerte economiche

1. Le buste contenenti le offerte economiche sono aperte dal Seggio di gara in seduta pubblica. Può trattarsi della stessa seduta pubblica in cui sono stati letti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o la seduta di ammissione dei partecipanti, se il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso.
2. Nella seduta pubblica, il Seggio di gara, dopo aver verificato la corretta sigillatura e aperto le buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei prezzi o dei ribassi offerti, attribuisce i relativi punteggi sulla base dei criteri definiti nei documenti di gara e, sommando tali punteggi a quelli ottenuti dalle offerte tecniche (se previste), definisce la graduatoria con i punteggi complessivi.

3. Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, tutti in possesso dei necessari requisiti, il Seggio di gara invita i concorrenti a far pervenire, entro un termine stabilito, un'offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio pubblico, a norma dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 1924.
4. Ove si ravvisi, sulla base di elementi oggettivi, la presenza di offerte potenzialmente anomale, rispetto al valore presunto della fornitura o della prestazione da eseguire, il Seggio di gara chiude la seduta pubblica e richiede al concorrente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. Qualora gli elementi giustificativi non siano ritenuti sufficienti a motivare la congruità dell'offerta, complessivamente considerata, anche a seguito di esame in contraddittorio con il concorrente, l'offerta viene esclusa. Così si procede, scorrendo la graduatoria, fino alla migliore offerta non viziata da anomalia.
5. Le offerte il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara sono considerate inammissibili.
6. Il Seggio di gara procede quindi a stilare la graduatoria finale e a trasmettere la proposta di aggiudicazione all'organo o dalla struttura di COPIT S.p.A. che ha deliberato la procedura, per l'aggiudicazione.

Art. 45 Informazione ai candidati e agli offerenti

1. Su richiesta scritta dell'operatore partecipante, COPIT S.p.A. comunica tempestivamente:
 - a) ad ogni partecipante escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;
 - b) ad ogni partecipante che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stata aggiudicata la procedura;
 - c) ad ogni partecipante che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
2. È dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento, a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dai documenti di gara, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
3. COPIT S.p.A. non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione delle procedure, di cui al comma 1, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
4. COPIT S.p.A. comunica d'ufficio, tempestivamente:
 - a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i partecipanti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione, agli operatori esclusi;
 - c) la decisione di non aggiudicare una procedura, a tutti i partecipanti;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

Sezione IV- Procedure ristrette e negoziate

Art. 46 Procedure ristrette

1. Nelle procedure ristrette, l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
2. La procedura si svolge attraverso le seguenti fasi:
 - a) "Pre-qualifica degli operatori": in questa fase, COPIT S.p.A. verifica il possesso, da parte degli

operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione, dei requisiti di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo, previsti nei documenti di gara. Sono ammessi alla fase successiva soltanto gli operatori economici che, avendo presentato domanda di partecipazione, risultino in possesso dei requisiti previsti. COPIT S.p.A. si riserva la facoltà di integrare la lista dei potenziali concorrenti con operatori iscritti nel proprio Albo fornitori;

- b) "Presentazione delle offerte": gli operatori ammessi a partecipare alla gara sono espressamente invitati a presentare l'offerta tecnica (ove richiesta) ed economica, corredata della documentazione e delle dichiarazioni richieste nella lettera di invito, secondo i tempi, le modalità e le condizioni indicate;
- c) "Valutazione delle offerte": la valutazione delle offerte è effettuata dalla Commissione giudicatrice, nominata, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dall'organo o dalla struttura di COPIT S.p.A. che ha deliberato la procedura.

Per le altre fasi ed attività necessarie allo svolgimento della procedura, si rinvia, per quanto applicabile, alle disposizioni dettate dal presente regolamento per le procedure aperte.

Art. 47 Procedure negoziate

1. Nelle procedure negoziate con previa pubblicazione di avviso di indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta all'avviso, fornendo le informazioni richieste per la selezione. Soltanto gli operatori economici invitati da COPIT S.p.A., in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono partecipare alle negoziazioni. COPIT S.p.A. può limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sulla base di criteri predefiniti e accessibili agli operatori.
2. La procedura negoziata senza pubblicazione di avviso può essere esperita nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:
 - a) quando, in risposta a una procedura con pubblicazione di bando o avviso, non sia pervenuta alcuna offerta congrua o domanda di partecipazione ammissibile, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
 - b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano questi scopi;
 - c) quando le forniture, i servizi e i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico;
 - d) nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili e imprevedibili da COPIT S.p.A., i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da pubblicazione di avviso non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere imputabili a COPIT S.p.A.;
 - e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse COPIT S.p.A. ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
 - f) per la ripetizione di servizi o lavori analoghi da affidare all'operatore dell'appalto precedente, a condizione che tali servizi o lavori siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura ad evidenza pubblica;
 - g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
 - h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato, incluse le forniture acquisite sul mercato dell'usato;
 - i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore o

prestatore di servizi che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;

- j) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.

La procedura negoziata senza pubblicazione di avviso si svolge individuando gli operatori economici mediante ricorso al sistema di qualificazione dei fornitori o sulla base di informazioni di carattere tecnico-economico ricavate dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionando almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. COPIT S.p.A. sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, in base al criterio di aggiudicazione prescelto in applicazione del precedente art. 35 (Criteri di aggiudicazione) e previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta.

Sezione V - Gare on-line

Art. 48 Principi generali per le gare on-line

1. COPIT S.p.A. ha la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario, oltre che con le tradizionali procedure, anche attraverso l'utilizzo del sistema delle negoziazioni on-line. Gli operatori interessati accedono previa attività di registrazione ed abilitazione finalizzata alla conoscenza ed accettazione delle procedure operative che regolano le negoziazioni on-line, nonché previa dotazione di una chiave di accesso e password per accedere al sistema informatico con il quale si svolgeranno le negoziazioni.
2. La procedura on-line può essere applicata a qualsiasi tipologia di gara, seguendone le regole fino alla presentazione dell'offerta. È assicurata la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché di sicurezza e riservatezza dei dati.
3. La procedura telematica di acquisto è realizzata nel rispetto dei principi di sicurezza stabiliti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura.
5. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli operatori e COPIT S.p.A. si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
6. L'utilizzo del sistema di acquisto attraverso procedura on-line viene reso noto ai soggetti interessati nei documenti di gara e nel sito di COPIT S.p.A., nella sezione "Società trasparente", parte dedicata a "Bandi di gara e contratti", dove sono pubblicizzate anche le gare on-line.
7. Per assicurare la più ampia partecipazione alle negoziazioni, COPIT S.p.A. si riserva di pubblicare sui principali organi di stampa a diffusione nazionale o locale, con cadenza trimestrale, un avviso contenente le modalità ed ogni altra informazione utile per partecipare alle negoziazioni on-line.
8. Il ricorso alle procedure on-line è possibile quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente attraverso il mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in cifre o percentuali.

Art. 49 Modalità di aggiudicazione delle gare on-line

1. Nella procedura on-line, l'appalto viene aggiudicato sulla base del prezzo più basso oppure, qualora il criterio previsto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara.
2. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le modalità attraverso le quali può essere espresso il massimo ribasso sono quella dell'asta al ribasso, a rilanci multipli on-line, oppure l'offerta on-line in

busta chiusa digitale. Con la prima procedura, l'operatore invitato inserisce a sistema la propria offerta e, sulla base delle offerte anonime inserite dagli altri concorrenti, ha la possibilità di migliorare a ribasso la propria migliore offerta mediante rilanci in tempo reale, entro i termini di durata dell'asta. Con la seconda forma di procedura, l'operatore presenta la propria migliore offerta entro il termine di scadenza, non conoscendo le offerte inserite dagli altri concorrenti, che pertanto rimangono segrete fino all'apertura delle buste digitali.

3. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione devono essere quantificabili meccanicamente secondo formule matematiche relative alla ponderazione di tutti i criteri e sotto-criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Gli elementi tecnici di valutazione, con il relativo punteggio, nonché il punteggio tecnico minimo da conseguire per essere ammessi all'asta, sono predeterminati. Le proposte tecniche presentate costituiscono oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Al termine della valutazione tecnica, i punteggi conseguiti sono comunicati agli operatori che hanno realizzato un punteggio tecnico pari o superiore a quello minimo definito, e viene data comunicazione mediante e-mail della data e dell'ora di svolgimento della negoziazione. Ogni partecipante è costantemente informato, in tempo reale, della propria classificazione. A tal fine, durante lo svolgimento dell'asta, l'applicazione utilizzata riclassifica automaticamente le offerte in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. COPIT S.p.A. ha facoltà di stabilire che, nel corso dell'asta, renderà visibile a ciascun partecipante il numero dei partecipanti alla gara, ma non l'identità dei medesimi fino al momento dell'aggiudicazione.
4. Sia per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso che per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, si procede alla verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ed alla successiva aggiudicazione della gara.
5. Qualora si verifichi un malfunzionamento della procedura telematica che impedisca la corretta presentazione delle offerte, sono adottati i necessari provvedimenti per assicurare la regolarità della procedura, anche sospendendo il termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e prorogando lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, COPIT S.p.A. assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, sia mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità della proroga avviene attraverso la pubblicazione tempestiva di un avviso nel sito di COPIT S.p.A. dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto opportuno.
6. Le modalità di svolgimento degli acquisti on-line sono disciplinate da specifiche procedure operative, preliminarmente accettate e sottoscritte dalle imprese che intendono partecipare alle singole negoziazioni.

Capo II

Dialogo tecnico. Centrali di committenza. Accordo quadro. Incarichi di progettazione

Art. 50 Dialogo tecnico

1. Prima dell'avvio di una procedura di affidamento particolarmente complessa, per la quale le strutture aziendali non siano in possesso di tutti gli elementi di valutazione tecnica ed economica e di conoscenza del mercato necessari a definire le specifiche di acquisto, COPIT S.p.A. può richiedere contributi progettuali da parte di operatori economici, allo scopo di predisporre un capitolato tecnico rispondente alle proprie esigenze.
2. La procedura di dialogo tecnico è strutturata nelle seguenti fasi:
 - a) "Pre-qualifica dei concorrenti": in questa fase, COPIT S.p.A. pubblica un avviso e verifica il possesso, da parte degli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione, dei requisiti di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti. Sono ammessi alla fase successiva soltanto i candidati in possesso dei requisiti previsti.

COPIT S.p.A. si riserva la facoltà di integrare la lista dei potenziali concorrenti con operatori rientranti nel proprio Sistema di qualificazione.

- b) "Svolgimento del dialogo": il Responsabile del procedimento, con il supporto delle strutture di COPIT S.p.A., conduce una serie di incontri bilaterali, a carattere riservato, con i singoli concorrenti ammessi, nei quali può essere discusso ogni aspetto relativo all'appalto. Gli incontri sono condotti garantendo la parità di trattamento di tutti i partecipanti, la non discriminazione nell'accesso alle informazioni e la riservatezza sulle soluzioni proposte dai singoli concorrenti. Di ciascun incontro riservato viene redatto un verbale. Il dialogo prosegue fino alla individuazione di una o più soluzioni ritenute adeguate allo scopo. COPIT S.p.A. può ritenere, con adeguata motivazione, che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi i propri bisogni, dandone tempestiva informazione ai concorrenti partecipanti al dialogo, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento.
 - c) "Predisposizione dei documenti di gara": a conclusione della fase di dialogo, COPIT S.p.A. predispone i documenti della procedura sulla base della proposta ritenuta più adeguata o di una combinazione di diverse proposte. In particolare, nel capitolato tecnico e negli altri documenti di gara non possono essere inserite disposizioni o prescrizioni che limitino o impediscano la libera concorrenza e, comunque, le soluzioni e le specifiche tecniche devono essere definite in coerenza con quanto prescritto dall'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.
 - d) "Presentazione delle offerte": i concorrenti ammessi a partecipare alla procedura sono espressamente invitati a presentare l'offerta tecnica ed economica corredata della documentazione e delle dichiarazioni richieste nella lettera di invito, secondo i tempi, le modalità e le condizioni espressamente indicati.
 - e) "Valutazione delle offerte": la valutazione delle offerte è effettuata dalla Commissione giudicatrice, appositamente nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La fornitura è aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 35 (Criteri di aggiudicazione) del presente regolamento.
3. COPIT S.p.A. può anche decidere di avviare un dialogo tecnico allorché, per il medesimo oggetto, abbia indetto una procedura di affidamento senza ricevere offerte valide.

Art. 51 Appalti aggregati

1. COPIT S.p.A. può decidere di affidare specifici appalti di forniture, servizi o lavori mediante aggregazione con uno o più soggetti, siano essi enti aggiudicatori o amministrazioni aggiudicatrici, con assunzione in solido della responsabilità del rispetto delle norme applicabili alla procedura.
2. La decisione di procedere ad un appalto aggregato è assunta e regolata con apposito atto congiunto, che costituisce anche delibera a contrarre da parte di COPIT S.p.A.. In tale atto, si provvede anche ad individuare un Responsabile del procedimento comune tra i soggetti aggregati.
3. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutte le sue fasi e in tutti i suoi elementi, i soggetti aggregati sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. COPIT S.p.A. è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabile, e dal presente regolamento, a seconda dell'importo della procedura, unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Art. 52 Ricorso a Centrali di committenza

1. COPIT S.p.A. può acquisire forniture, servizi o lavori mediante impiego di una centrale di committenza. La centrale di committenza può, in questo caso:
 - a) aggiudicare l'appalto, stipulare ed eseguire il contratto per conto di COPIT S.p.A. e degli altri enti aggiudicatori o amministrazioni aggiudicatrici;
 - b) stipulare accordi quadro ai quali COPIT S.p.A. può ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
 - c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
2. Per avvalersi di una centrale di committenza, COPIT S.p.A. assume una specifica delibera a contrarre e stipula una convenzione con la centrale stessa.

3. COPIT S.p.A., nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza, è responsabile del rispetto del Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabile, e del presente regolamento, a seconda dell'importo della procedura, per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altri soggetti è tenuta al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e ne è direttamente responsabile.

Art. 53 Accordo quadro

1. Nel caso abbia necessità di una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato oppure abbia necessità di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in relazione ad uno specifico e più ampio programma di esecuzione di forniture, servizi o lavori, COPIT S.p.A. può stipulare uno o più accordi quadro, in cui sono definite le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali, soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.
2. I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza pubblicazione di bando soltanto se l'accordo è stato aggiudicato a seguito di gara.
3. Gli accordi quadro possono essere stipulati mediante affidamento diretto, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 (Affidamento diretto). In tali casi, anche i contratti applicativi possono essere affidati direttamente.
4. Per la disciplina delle modifiche agli accordi quadro durante la loro esecuzione, si rinvia, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui al successivo art. 60 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia).

TITOLO IX

AGGIUDICAZIONE DELLE GARE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

Art. 54 Aggiudicazione

1. Le procedure di affidamento sono aggiudicate dall'organo di COPIT S.p.A. che ha deliberato di contrarre, sulla base della proposta di aggiudicazione presentata dal Responsabile del procedimento.
2. L'aggiudicazione è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura.
3. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che rimane vincolante per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste da COPIT S.p.A. per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
4. Il Responsabile del procedimento comunica tempestivamente l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, l'avviso o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. Allo stesso modo, è comunicata, a tutti i candidati, la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.
5. COPIT S.p.A., in ogni caso, si riserva il diritto di:
 - non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta venisse ritenuta idonea, conveniente o appropriata;
 - procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta;

- non concludere il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni di interesse pubblico;
 - procedere ad una ulteriore negoziazione delle condizioni della fornitura con il primo concorrente classificato, a condizione che risultino migliorative per COPIT S.p.A..
6. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto della procedura di affidamento determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Art. 55 Verifica dei requisiti

1. Il Responsabile del procedimento verifica in capo all'aggiudicatario il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale richiesti.
2. La verifica è effettuata richiedendo agli enti competenti i certificati ed i documenti necessari ad escludere la sussistenza, per l'aggiudicatario, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, ed acquisendo, attraverso il soggetto aggiudicatario o altri soggetti, la documentazione e le dichiarazioni necessarie a verificare l'effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale richiesti dal bando, dall'avviso o dalla lettera di invito.

Art. 56 Stipula del contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si procede con la stipula del contratto, entro sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito, o differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
2. Se la stipulazione del contratto non avviene, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato a COPIT S.p.A., sciogliersi da ogni vincolo. In questo caso, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.
3. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori, comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di forniture e servizi, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile dell'esecuzione.
4. Il contratto deve indicare, tra l'altro:
 - l'oggetto;
 - le specifiche di esecuzione;
 - il corrispettivo;
 - la durata;
 - le eventuali penali;
 - le cause di risoluzione del contratto e l'eventuale recesso;
 - la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - le disposizioni relative al Codice etico e al modello 231 di COPIT S.p.A.;
 - la clausola di conformità ai principi e ai requisiti della norma SA 8000 (Social Accountability);
 - il trattamento dei dati;
 - il foro competente per le eventuali controversie.
5. Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile o mediante scrittura privata, anche in modalità elettronica conforme alla normativa applicabile. In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000, il contratto è concluso e formalizzato mediante

corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

6. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, COPIT S.p.A. ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al precedente art. 54 (Aggiudicazione).

TITOLO X

NORME CONTRATTUALI

Art. 57 Garanzie contrattuali

A. Garanzia del fornitore

1. Purché sia stato previsto e disciplinato nei documenti di gara, è facoltà di COPIT S.p.A. richiedere all'aggiudicatario, le seguenti garanzie:
 - garanzia di buon funzionamento del prodotto o di conformità del servizio;
 - garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell'opera, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1669 del Codice civile.
1. La durata delle garanzie può essere di 12 o 24 mesi, salvo quanto diversamente stabilito dalle norme vigenti o nei documenti di gara, con decorrenza:
 - a) Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa:
 - dalla consegna del materiale;
 - dall'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione;
 - dall'ultimo collaudo favorevole;
 - dalla scadenza del periodo di manutenzione.
 - b) Per gli appalti di lavori:
 - dal favorevole certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. In deroga all'art. 1495 del Codice civile, COPIT S.p.A. decade dalla garanzia qualora non faccia denuncia del vizio/difetto all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta.
3. Ove ritenuto opportuno, COPIT S.p.A. indica nel contratto di appalto, nell'ordine o comunque nel documento avente valore di contratto, le seguenti clausole:
 - l'appaltatore, durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo, prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso, assumendosi tutte le spese, comprese quelle di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o della difformità dell'opera e, in ogni caso, ogni intervento necessario ad assicurare la rispondenza della prestazione alle condizioni contrattuali;
 - qualora siano state richieste nel contratto delle specifiche "performance" (ad esempio, indici di guasto, di disponibilità, di affidabilità), il fornitore, durante il periodo di garanzia, dovrà correggere a propria cura ed onere le anomalie constatate sulla fornitura, comprese le attrezzature e i pezzi di ricambio, per garantire il rispetto delle performance richieste;
 - in deroga a quanto previsto dagli artt. 1491 e 1667 Codice civile, per il periodo di garanzia sopra indicato, l'appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o i difetti erano conosciuti e/o riconoscibili al momento dell'accettazione della merce o in fase di collaudo.

B. Garanzia definitiva

1. COPIT S.p.A., per la sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di richiedere al concorrente, nei documenti di gara, la costituzione di una garanzia definitiva riguardante l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

2. La garanzia definitiva è costituita con le modalità e gli importi di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, al quale si rinvia per quanto non definito dal presente regolamento.

C. Garanzie ulteriori

1. COPIT S.p.A. può stabilire nei documenti di gara che una parte dell'importo contrattuale, pari al 10%, sia trattenuto a copertura degli obblighi di garanzia del fornitore e che tale somma sia pagata senza interessi alla scadenza del periodo di garanzia.
2. COPIT S.p.A., su richiesta del fornitore, provvede al pagamento della rata di cui sopra, previo rilascio di una garanzia sotto forma di fideiussione di importo corrispondente a quello da trattenere con durata pari al periodo di garanzia. La fideiussione dovrà essere costituita dai soggetti e, per quanto applicabile, con le stesse caratteristiche previste alla lettera B del presente articolo.

Art. 58 Assicurazioni

1. COPIT S.p.A., in relazione alla particolare natura dei contratti, può richiedere all'appaltatore una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto, che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza potrà coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti di COPIT S.p.A. o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.
3. La polizza dovrà avere validità fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 59 Penali

1. COPIT S.p.A. può prevedere nei documenti di gara e nei contratti penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardo sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto del contratto.
2. COPIT S.p.A. può stabilire, allo stesso modo, anche penali per inadempimenti diversi dal ritardo, applicate in misura del 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale, complessivamente entro il limite del 10 per cento dell'ammontare netto del contratto.
3. La penale potrà essere applicata all'appaltatore a seguito di semplice constatazione di COPIT S.p.A., effettuata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.
4. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna o erogazione richiesti, COPIT S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali sono contestati all'aggiudicatario a cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto. A fronte delle contestazioni ricevute, l'aggiudicatario può comunicare le proprie deduzioni a COPIT S.p.A., nel termine massimo di 5 giorni solari a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio insindacabile di COPIT S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicano le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di COPIT S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere il contratto.
7. Non si dà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, che

siano riconosciuti come tali per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 60 Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti in corso di validità solo autorizzate dal Responsabile del procedimento, previa approvazione dell'organo di COPIT S.p.A. che ha sottoscritto il contratto originario. Le modifiche tuttavia non possono alterare la natura generale del contratto.
2. I contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi seguenti:
 - a) qualora le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, siano state previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole specifiche;
 - b) per forniture, servizi o lavori supplementari da parte del contraente originale che si siano resi necessari e che non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici o comporti per COPIT S.p.A. notevoli disagi o un consistente aumento dei costi;
 - c) ove la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per COPIT S.p.A., inclusa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui COPIT S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, per causa di morte o di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza;
 - e) a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la fornitura, il servizio o la realizzazione del lavoro, se il valore della modifica è al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto per le forniture ed i servizi e al di sotto del 20 per cento del valore iniziale del contratto per i lavori. In caso di più modifiche successive, si considera il valore complessivo al netto delle successive modifiche;
 - f) se le modifiche non sono sostanziali. Le modifiche di un contratto durante il periodo della sua efficacia sono considerate sostanziali quando alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originario.
3. COPIT S.p.A. può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo del contratto a condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nel bando, avviso o lettera di invito e che l'importo del rinnovo sia stato computato nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura. La facoltà di rinnovo è esercitata da COPIT S.p.A. mediante atto scritto comunicato al contraente, nei termini e con le modalità indicate nei documenti di gara e comunque prima della scadenza contrattuale. L'appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate nei documenti di gara.
4. È consentita una proroga dei contratti in scadenza al solo fine di assicurare la continuità della fornitura o del servizio, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per la scelta dell'appaltatore e comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, a prezzi, patti e condizioni uguali a quelli definiti nel contratto originario o più favorevoli per COPIT S.p.A..
5. COPIT S.p.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. I documenti di gara possono prevedere la revisione periodica dei prezzi, mediante clausole chiare, precise e inequivocabili.

Art. 61 Subappalto

1. Per il subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, ad eccezione del comma 13. In caso di subappalto, pertanto, COPIT S.p.A. non provvede al pagamento diretto del subappaltatore. L'appaltatore dovrà trasmettere a COPIT S.p.A., entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate.

TITOLO XI

ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA

Art. 62 Condizioni generali di acquisto

1. COPIT S.p.A. può adottare condizioni generali di acquisto, con le quali sono definite le clausole relative all'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori. Tali condizioni sono sottoscritte, per accettazione, dal fornitore.
2. Le condizioni generali di acquisto possono essere rese disponibili per la consultazione sul sito di COPIT S.p.A. In tal caso, l'accettazione espressa e specifica delle condizioni generali di acquisto da parte del fornitore può avvenire mediante sottoscrizione dell'ordine di acquisto, che contenga un rinvio espresso alla sezione del sito di COPIT S.p.A. in cui sono pubblicate.

Art. 63 Campioni di fornitura

1. A richiesta di COPIT S.p.A., la fornitura può essere subordinata alla presentazione di una campionatura entro il termine indicato nei documenti di gara.
2. Qualora la campionatura del soggetto aggiudicatario non risulti rispondente ai requisiti prescritti, il soggetto stesso è tenuto a presentare una seconda campionatura, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera di COPIT S.p.A. che notifica l'accertamento della difformità del primo campione. In caso di mancata rispondenza anche della seconda campionatura, COPIT S.p.A. ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto incamerando la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso in cui, pur non essendo richiesto, il fornitore ritenesse opportuno presentare un campione della merce prima di dar corso alla fornitura, COPIT S.p.A. si riserva - esclusa la sospensione o l'interruzione dei termini contrattuali - di esaminarlo e di esprimere un'eventuale accettazione.
4. Il ritardo nell'espletamento della fornitura, che derivi dalla mancata rispondenza del campione o dal ritardo nella consegna del campione, comporta l'applicazione di penalità ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 (Penali).
5. Nel caso di fornitura subordinata alla presentazione di campioni, il tempo intercorrente fra la data di presentazione del campione e la data dell'accettazione da parte di COPIT S.p.A. non è computato ai fini dei termini di consegna.

Art. 64 Consegna

1. La fornitura consegnata si intende accettata solo a seguito di verifica di conformità favorevole.
2. Il ricevimento della fornitura non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art. 1698 Codice civile.
3. I termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipula del contratto o di ricevimento dell'ordine ovvero dalla data di accettazione del campione nell'ipotesi di cui all'art. 63 (Campioni di fornitura).
4. La consegna ha luogo secondo le prescrizioni contenute nel contratto o nell'ordine di acquisto.
5. In presenza di cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, che impediscano il ricevimento della fornitura, COPIT S.p.A. può ordinare una temporanea sospensione dei termini.

Art. 65 Verifiche di conformità e collaudi

A. Verifiche di conformità per forniture e servizi

1. Fatto salvo quanto previsto dai documenti di gara, la verifica di conformità dei beni consegnati è effettuata presso il magazzino o altri locali di COPIT S.p.A., con la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati. In caso di contestazione, il Responsabile dell'esecuzione del contratto chiede al fornitore la sostituzione con beni conformi, non oltre i termini contrattuali previsti.
2. Ove sia previsto che la verifica di conformità si svolga presso il fornitore, quest'ultimo comunica a COPIT S.p.A. la disponibilità dei beni acquistati per le operazioni di verifica, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di consegna. Il tempo intercorrente tra la comunicazione a COPIT S.p.A. e la data di ultimazione della verifica non è computato nei termini di consegna. Nel caso di verifica con esito non conforme, i termini di consegna non vengono sospesi.
3. I documenti di gara possono prevedere un'ulteriore verifica (verifica definitiva), da effettuarsi nel termine di 6 mesi dalla data della verifica iniziale, a condizione che siano stati consegnati tutti i documenti richiesti dalle specifiche tecniche ovvero da norme di legge, e siano stati emessi da parte dei laboratori terzi i certificati/rapporti di prova, con esito positivo. Scopo della verifica definitiva è il controllo del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e della sua piena rispondenza alle specifiche contrattuali.
4. Il certificato di verifica di conformità può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione.

B. Collaudo per lavori

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme applicabili in materia di collaudo e dal contratto, COPIT S.p.A. provvede, attraverso il Direttore dei Lavori (ove previsto), ad emettere certificato di regolare esecuzione.
2. COPIT S.p.A. può decidere nel contratto di effettuare il collaudo anche nei casi in cui non sia obbligatorio.
3. A seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo, si procede allo svincolo della cauzione definitiva (se richiesta) e alla corresponsione, entro il termine massimo di 90 giorni, della rata di saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia, se richiesta, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 57 (Garanzie contrattuali) del presente regolamento.

C. Norme comuni

1. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, che si può avvalere di proprio personale.
2. Il collaudatore è nominato da COPIT S.p.A. nell'ambito del proprio personale, ove vi siano figure in possesso delle necessarie competenze. In caso di ricorso a collaudatori esterni, il corrispettivo è a carico di COPIT S.p.A..
3. La verifica di conformità e il collaudo finale hanno luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni o dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità delle prestazioni o del lavoro, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nei casi di cui al presente articolo, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
4. Il certificato di verifica di conformità o di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
5. Fatto salvo il potere di rifiutare l'emissione del certificato di verifica di conformità o di collaudo se la prestazione o l'opera risulti non verificabile o collaudabile, il Responsabile dell'esecuzione del contratto o il collaudatore esprime le proprie eventuali osservazioni e riserve e indica quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente verificabile o collaudabile con esito positivo.

6. Durante le operazioni di verifica o collaudo, l'appaltatore fornisce, a propria cura e spese e come parte integrante degli obblighi contrattuali, tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione, la manodopera e i mezzi necessari.
7. Le spese relative alla verifica o al collaudo presso gli stabilimenti del fornitore sono a carico di quest'ultimo, salvo quelle sostenute per il collaudatore che sono a carico di COPIT S.p.A.. Le spese delle verifiche eventualmente effettuate presso un laboratorio specializzato sono addebitate al fornitore, ove previsto nei documenti di gara.
8. L'appaltatore esegue quanto disposto in sede di verifica o collaudo, entro i termini stabiliti. Nel caso di non tempestiva ottemperanza, COPIT S.p.A. può far eseguire a terzi le prestazioni richieste, addebitando le spese all'appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.
9. I verbali di verifica o collaudo sono firmati dal fornitore e da persona incaricata da COPIT S.p.A.; in assenza, i verbali sono trasmessi al fornitore per la sottoscrizione, che dovrà essere apposta entro 5 giorni dalla ricezione.
10. In assenza di sottoscrizione o avendoli sottoscritti senza apporre riserve, i verbali di verifica o collaudo si intendono accettati.

TITOLO XII

PAGAMENTI

Art. 66 Pagamenti

1. COPIT S.p.A. effettua il pagamento del corrispettivo dovuto al fornitore sulla base del contratto o dell'ordine e delle eventuali modifiche in corso di esecuzione, anche per stati di avanzamento, ove previsto nei documenti di gara.
2. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori redige lo stato d'avanzamento e lo trasmette al Responsabile del procedimento, il quale, entro 30 giorni dalla maturazione dello stato d'avanzamento, lo sottopone ad approvazione e autorizza l'appaltatore ad emettere fattura. All'esito positivo del collaudo, il Responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice civile.

Art. 67 Modalità di pagamento

1. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario. I fornitori sono tenuti ad effettuare la dichiarazione per gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie).
2. Il pagamento in contanti può avvenire con le modalità dell'anticipo di cassa o del rimborso spese, esclusivamente per acquisti urgenti di limitata entità che non è opportuno effettuare ricorrendo alle ordinarie modalità di gestione della procedura di acquisto. Il pagamento in contanti è autorizzato dal Responsabile dell'Unità Operativa, se richiesti dal proprio personale, o dal Responsabile dell'area di appartenenza, se richiesti dal Responsabile dell'Unità Operativa. Le modalità operative seguite per il pagamento in contanti sono definite in apposita procedura.

Art. 68 Cessione dei crediti

1. Alla cessione dei crediti si applica l'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO XIII

CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario

1. Il fornitore è tenuto a presentare contestazioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto, per lettera raccomandata, entro 15 giorni solari dal manifestarsi delle cause da cui ha origine la contestazione e farà fede la data di spedizione della raccomandata. Il fornitore deve indicare in modo dettagliato nella comunicazione l'oggetto della contestazione, l'entità e le corrispondenti ragioni di ciascuna domanda.
2. Per il procedimento dell'eventuale accordo bonario, si rinvia all'art. 205 del Codice dei contratti pubblici, per i contratti di appalto di lavori, e all'art. 206 del Codice dei contratti pubblici per i contratti di servizi e forniture.

Art. 70 Giurisdizione

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello della sede di COPIT S.p.A..

PARTE III – CONCESSIONI

Art. 71 Ambito di applicazione per le concessioni

1. Alle procedure indette da COPIT S.p.A. per l'aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori o di servizi, si applicano, oltre a quanto disposto nella presente parte del regolamento, anche le disposizioni di cui alla Parte II "Appalti nel settore speciale dei servizi di trasporto", in quanto compatibili.

Art. 72 Rischio operativo ed equilibrio economico-finanziario delle concessioni

1. Nei contratti di concessione, la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi al mercato. I contratti di concessione comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Tali variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
2. L'equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio, COPIT S.p.A. può stabilire nei documenti di gara anche un prezzo, consistente in un contributo ovvero nei diritti di godimento su beni il cui utilizzo sia strumentale e tecnicamente connesso all'oggetto della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico di COPIT S.p.A., non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

Art. 73 Principio di libera amministrazione

1. COPIT S.p.A. ha facoltà di organizzare liberamente la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste o richiamate dalla presente parte del regolamento. COPIT S.p.A. può decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi oggetto della concessione, per garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici gestiti.

Art. 74 Determinazione del valore della concessione

1. Il valore della concessione è stimato al momento della pubblicazione del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui si avvia la procedura.
2. Per determinare il valore di una concessione, ai fini del rispetto delle soglie di accesso alle diverse tipologie di procedure di affidamento, si considera il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato da COPIT S.p.A. quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie. Si tiene conto, altresì, ove e come applicabile, anche degli elementi di cui all'art. 167, comma 4 del Codice dei contratti pubblici.
3. Si applica il divieto di frazionamento di cui all'art. 8 (Divieto di frazionamento) del presente regolamento.

Art. 75 Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando, avviso o lettera di invito, in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La durata è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa.
2. La durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali che quelli in corso di concessione.

Art. 76 Contratti di concessione misti

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto.
2. Nel caso di contratti misti che contengono sia elementi tipici delle concessioni che degli appalti, si applicano le disposizioni che disciplinano gli appalti.

Art. 77 Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

1. COPIT S.p.A. verifica le condizioni di partecipazione relative ai requisiti generali, alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.
2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, COPIT S.p.A. può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'art. 33 (Avalimento) del regolamento.

Art. 78 Subappalto

1. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.
2. Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica a COPIT S.p.A. dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il concessionario, in ogni caso, comunica a COPIT S.p.A. ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.
3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti di COPIT S.p.A. ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. COPIT S.p.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. I pagamenti sono effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere a COPIT S.p.A., entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
7. Nel caso di concessione di lavori, i piani di sicurezza di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario della concessione è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

PARTE IV – APPALTI ESTRANEI AL SETTORE SPECIALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 79 Definizione degli appalti estranei

1. Gli appalti di forniture, servizi e lavori sono considerati “estranee” al settore speciale dei “Servizi di trasporto” quando sono effettuati per scopi diversi dal perseguimento dell’attività di Trasporto Pubblico Locale (TPL) e non sono legati ad esso da vincolo di strumentalità (di seguito, anche, “appalti estranei”).
2. Nel documento allegato, denominato “Categorie merceologiche di COPIT S.p.A.” (Allegato 1), sono elencate le categorie merceologiche di maggiore interesse per COPIT S.p.A., distinte tra categorie strumentali al TPL e categorie estranee al TPL. Tale distinzione ha valore puramente indicativo, in quanto la classificazione nelle categorie “strumentale” o “estraneo” al TPL è effettuata per ogni singolo acquisto, dandone evidenza nella deliberazione a contrarre.

Art. 80 Principi applicabili

1. Nella gestione degli appalti estranei, COPIT S.p.A. applica i principi del Codice Etico aziendale, i principi di controllo interno previsto dal Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e i principi relativi alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità.
2. Compatibilmente con i principi di cui al comma 1, COPIT S.p.A. pianifica ed esegue questi processi di acquisto al fine di garantire:

- economicità, per l'impiego ottimale delle risorse a disposizione;
- efficacia, per l'adeguato raggiungimento degli obiettivi;
- efficienza, per un rapporto vantaggioso e comunque equilibrato tra i risultati raggiunti e i costi sostenuti per conseguirli.

Art. 81 Procedure di affidamento degli appalti estranei

1. Le procedure di affidamento degli appalti estranei si svolgono nel rispetto del Programma annuale degli acquisti e sulla base della deliberazione a contrarre.
2. Le fasi di queste procedure di affidamento sono le seguenti:
 - a) svolgimento di consultazioni preliminari di mercato, in applicazione di quanto previsto Titolo V (Consultazioni preliminari del mercato);
 - b) valutazioni delle soluzioni disponibili e individuazione di quella ritenuta più adeguata, in base alla qualità, al prezzo e alle condizioni della fornitura;
 - c) stipula del contratto oppure emissione e accettazione dell'ordine di acquisto.
3. COPIT S.p.A., qualora lo ritenga opportuno, in singoli casi determinati, può gestire gli appalti estranei applicando le stesse disposizioni dettate dal regolamento per gli appalti rientranti nel settore speciale "Servizi di trasporto".
4. Per gli acquisti di importo inferiore ad euro 40.000, trovano sempre applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 (Affidamento diretto) del regolamento.

Art. 82 Norme applicabili

1. Agli appalti estranei si applicano le seguenti disposizioni del presente regolamento:
 - Parte I "Ambito di applicazione e definizioni";
 - Parte II "Appalti nel settore speciale Servizi di trasporto": art. 9 (Poteri di spesa), art. 13 (Programmazione degli acquisti), art. 14 (Deliberazione a contrarre), Titolo V (Consultazioni preliminari del mercato), Titolo VI (Sistema di qualificazione dei fornitori e dei prodotti), art. 31 (Tipologie di partecipanti), art. 40 (Garanzia provvisoria), art. 56 (Stipula del contratto), art. 57 (Garanzie contrattuali), art. 58 (Assicurazioni), art. 59 (Penali), art. 61 (Subappalto), Titolo XI (Altre condizioni di fornitura), Titolo XII (Pagamenti), art. 70 (Giurisdizione);
 - Parte III "Concessioni".

Agli appalti in parte estranei e in parte rientranti nel settore speciale dei servizi di trasporto ("appalti misti") si applicano le disposizioni della Parte II "Appalti nel settore speciale dei servizi di trasporto" del presente regolamento.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83 Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte del Consiglio di amministrazione.
2. Il regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale www.copitspa.it.

CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI COPIT S.P.A.

Categoria merceologica		Strumentale al TPL	Estranea al TPL
CM001 Automezzi	CM001.01 Fornitura accessori e pezzi di ricambio per autobus TPL	X	
	CM001.02 Fornitura autobus TPL	X	
	CM001.03 Fornitura altri automezzi, inclusi scuolabus e autobus da turismo, con relativi accessori e pezzi di ricambio		X
	CM001.04 Fornitura gasolio per autotrazione	X	
	CM001.05 Fornitura metano per autotrazione	X	
	CM001.06 Fornitura lubrificanti	X	
	CM001.07 Fornitura pneumatici	X	
CM002 Abbigliamento e accessori	CM002.01 Fornitura uniformi e altro abbigliamento	X	
	CM002.02 Fornitura calzature, indumenti, attrezzature antinfortunistiche e DPI	X	
CM003 Arredi e complementi d'arredo	CM003.01 Fornitura arredi per uffici, complementi d'arredo e suppellettili per uffici		X
CM004 Attrezzature, materiali e servizi per officina	CM004.01 Fornitura attrezzature e apparecchiature per officina e relativi servizi di manutenzione e riparazione	X	
	CM004.02 Fornitura materiali di consumo per officina	X	
CM005 Attrezzature, materiali e servizi per Esercizio	CM005.01 Fornitura attrezzature per esercizio e relativi servizi di manutenzione e riparazione	X	
	CM005.02 Fornitura materiali per esercizio	X	
	CM005.03 Fornitura servizi per esercizio	X	
CM006 Attrezzature, materiali e servizi per ufficio	CM006.01 Fornitura attrezzature per ufficio, relativi materiali di consumo e servizi di manutenzione e riparazione		X
CM007 Software	CM007.01 Fornitura e sviluppo software per Esercizio, Movimento ed Officina	X	
	CM007.02 Servizi assistenza software e applicativi informatici per Esercizio, Movimento ed Officina	X	
	CM007.03 Fornitura e sviluppo software per ufficio		X
	CM007.04 Servizi assistenza software e applicativi informatici per ufficio		X

Categoria merceologica		Strumentale al TPL	Estranea al TPL
CM008 Attrezzature e impianti vari per edifici	CM008.01 Fornitura con installazione impianti di allarme e videosorveglianza e relativi servizi di manutenzione e riparazione		X
	CM008.02 Fornitura con installazione impianti di condizionamento/riscaldamento con relativi servizi di manutenzione e riparazione		X
	CM008.03 Fornitura con installazione impianti elettrici con relativi servizi di manutenzione e riparazione		X
	CM008.04 Fornitura con installazione impianti idraulici con relativi servizi di manutenzione e riparazione		X
	CM008.05 Fornitura strumenti e impianti di telefonia fissa e mobile		X
CM009 Carta, cancelleria e servizi editoriali	CM009.01 Fornitura di stampa tipografica e servizi editoriali		X
	CM009.02 Fornitura di cancelleria e timbri		X
	CM009.03 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampati		X
	CM009.04 Fornitura di stampa tipografica e servizi editoriali per TPL	X	
CM010 Materiale elettrico, meccanico e di altro tipo	CM010.01 Fornitura materiale elettrico		X
	CM010.02 Fornitura materiale edile		X
	CM010.03 Fornitura utensileria varia		X
CM011 Servizi sanitari e materiali igienico e sanitario	CM011.01 Fornitura materiale igienico sanitario		X
	CM011.02 Fornitura materiale primo soccorso		X
	CM011.03 Servizi ed accertamenti sanitari		X
CM012 Servizi di pulizia	CM012.01 Servizi di pulizia		X
	CM012.02 Servizi disinfestazione e derattizzazione		X
	CM012.03 Servizi di pulizia autobus	X	
CM013 Servizi di manutenzione	CM013.01 Servizi manutenzione e riparazione autobus e altri automezzi	X	
	CM013.02 Servizi manutenzione fabbricati		X
	CM013.03 Servizi manutenzione Depositi e locali per servizi TPL	X	
CM014 Servizi ambientali	CM014.01 Servizi smaltimento rifiuti speciali e pericolosi		X
	CM014.02 Servizi smaltimento rifiuti urbani		X
	CM014.03 Rottamazione autobus TPL	X	

Categoria merceologica		Strumentale al TPL	Estranea al TPL
CM014 Servizi ambientali	CM014.04 Rottamazione altri automezzi, inclusi scuolabus e autobus da turismo		X
CM015 Servizi di ristorazione	CM015.01 Servizi di mensa, buoni pasto	X	
	CM015.02 Servizi di distribuzione automatica bevande		X
CM016 Servizi di natura organizzativa	CM016.01 Servizi di formazione e consulenza		X
	CM016.02 Servizi di gestione e organizzazione		X
	CM016.03 Quote associative e rappresentanza		X
CM017 Servizi di sorveglianza notturna	CM017.01 Servizi sorveglianza notturna		X
CM018 Servizi di noleggio autobus ed altri automezzi	CM018.01 Servizi noleggio scuolabus e autobus da turismo		X
	CM018.01 Servizi noleggio autobus per TPL	X	
CM019 Servizi bancari, finanziari e assicurativi	CM019.01 Servizi bancari e finanziari		X
	CM019.02 Servizi assicurativi		X
	CM019.03 Servizi legali		X
	CM019.04 Servizi amministrativi e contabili		X
	CM019.04 Servizi bancari, finanziari e assicurativi strumentali al TPL	X	
CM020 Utenze e servizi vari	CM020.01 Servizi di telefonia fissa e mobile		X
	CM020.02 Fornitura di energia elettrica		X
	CM020.03 Fornitura di metano per uso civile		X
	CM020.04 Servizi postali e di spedizione		X
	CM020.05 Altre utenze, servizi e tributi		X